



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

Avviso Pubblico **CONNETTI**

Servizi di mediazione interculturale

FAQ AGGORNATE AL 18/05/2026



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

QUESITO N 1

Può essere considerata soggetto proponente valido anche una cooperativa sociale che, pur non avendo nello Statuto e nell'Atto costitutivo il riferimento alla "mediazione interculturale e/o il supporto all'integrazione sociale o lavorativa di persone straniere e in particolare di cittadine e cittadini extracomunitari" tra le proprie finalità, possiede una Certificazione di Qualità, rilasciata da Accredia-Cersist, nel cui campo di applicazione vi è l'indicazione: inserimento e reinserimento lavorativo sociale di soggetti svantaggiati - Servizi rivolti all'inclusione degli immigrati e unità di strada?

Risposta

Sì. La cooperativa in questione può essere considerata soggetto proponente. L'art. 11 Soggetti proponenti alla lett. a) recita: "... tutti i soggetti ... dovranno avere tra le proprie finalità (risultanti dallo Statuto, dall'Atto costitutivo o da altro atto ufficiale recante le finalità del soggetto che propone domanda) la mediazione interculturale e/o il supporto all'integrazione sociale o lavorativa di persone straniere e in particolare di cittadine e cittadini extracomunitari". La risposta affermativa tiene inoltre conto del fatto che un soggetto proponente deve comunque avere già svolto attività analoga in favore di pubbliche amministrazioni, in quanto il medesimo articolo riporta tra i requisiti specifici "...aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico-culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti di origine straniera, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari nell'arco di 36 mesi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti)".

QUESITO N 2

In riferimento a quanto previsto dall'Avviso CONNETTI al suo articolo 8, intitolato "Composizione del Gruppo di lavoro e relativi profili professionali", si richiede se sia contemplata l'assunzione del ruolo di coordinamento da parte di persona che non sia in possesso del Titolo di studio della Laurea (secondo le indicazioni riportate in p. 12 con relativa connessione al possesso dei 3 anni di comprovata esperienza nel "...coordinamento di servizi di mediazione interculturale, accoglienza e assistenza per immigrati gestiti da Pubbliche Amministrazioni o da altre organizzazioni per conto della PA"), ma di Diploma di Scuola Media Superiore con una significativa esperienza (es. 10 anni) nel coordinamento di servizi informativi e rivolti alla collettività dei cittadini (compresi i cittadini stranieri) o nel coordinamento di servizi/progetti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

complessi gestiti, in entrambi i casi, da Pubbliche Amministrazioni o da altre organizzazioni per conto della PA.

Risposta

NO. L'art. 8 "Composizione del Gruppo di lavoro e relativi profili professionali" elenca i requisiti che la figura deve possedere e tra essi viene menzionato esclusivamente il titolo di laurea, nelle diverse tipologie previste dall'attuale sistema universitario. L'esperienza di incarichi nel settore è un ulteriore requisito che la figura proposta per il ruolo di coordinatore deve possedere e che non può sostituire il titolo di studio necessariamente richiesto per ricoprire quel ruolo.

QUESITO N 3

In riferimento a quanto previsto dall'Avviso CONNETTI al suo articolo 8, intitolato "Composizione del Gruppo di lavoro e relativi profili professionali", si richiede se sia contemplata la possibilità di inserire, in affiancamento alle figure professionali richieste, ulteriore personale, in aggiunta allo stesso, come, ad esempio, in aggiunta alla figura dell'Addetto alla gestione amministrativa sia possibile inserire degli Addetti amministrativi junior, oppure se, in aggiunta alla figura del Coordinatore, un Coordinatore junior). Sempre in merito alla "Composizione del Gruppo di lavoro e relativi profili professionali" si chiede se sia possibile aggiungere ulteriori figure professionali, non richieste in Avviso ma ritenute determinanti per il buon andamento del Progetto, in particolare ci si riferisce alla figura del Direttore di progetto, che sovrintende, come accennato, al funzionamento del Progetto nel suo insieme e interagisce con il Committente su problematiche afferenti il contratto o la risoluzione di eventuali problematiche che potrebbero verificarsi in corso d'opera concertando le giuste azioni di riallineamento. Nel caso di risposta affermativa ai quesiti sopra riportati, il su indicato personale potrà essere inserito aggiungendo righe all'allegato VI – Gruppo di lavoro al fine di dare migliore evidenza del sistema organizzativo adottato dal Soggetto Proponente?

Risposta

NO. L'art. 8 "Composizione del Gruppo di lavoro e relativi profili professionali" elenca le figure professionali ammesse e il relativo numero. Solo per alcune di esse (Mediatore interculturale e Facilitatore linguistico) viene contemplata la possibilità di numeri aggiuntivi rispetto alla composizione minima del Gruppo di lavoro. Tale eventualità sarà difatti oggetto di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

considerazione nella fase di valutazione delle proposte. Per tutte le altre figure tale possibilità non è contemplata. Non potrà pertanto essere previsto nel Gruppo di lavoro un Direttore di progetto con il compito di sovrintendere al funzionamento complessivo delle attività e di interagire con il Committente per eventuali problematiche, in quanto l'art. 8 espressamente dispone che il "... coordinatore di Progetto/area ... sarà responsabile della programmazione, supervisione ed attuazione delle attività previste e referente di contatto con l'Amministrazione regionale. Questi dovrà garantire, inoltre, una costante interazione con il referente interno dei CPI e dell'ASPAL e dovrà curare tutti gli aspetti organizzativi inerenti al Progetto".

QUESITO N 4

In riferimento a quanto previsto dall'Avviso CONNETTI al suo articolo 7, intitolato "Caratteristiche e durata dei Progetti", e in relazione alla proposta articolazione dei servizi sui territori, e in particolare all'interno dei CPI, in esso enunciata si richiede se quanto indicato dal Soggetto Proponente nella propria Proposta progettuale (al fine di rispondere alle richieste citate) sarà considerato vincolante o potrà subire delle modifiche alla luce delle esigenze che potranno essere, successivamente all'affidamento, manifestate dai singoli CPI (anche in termini, a titolo esemplificativo di spazi, orari, postazioni, ecc.) o delle priorità indicate dalla Governance dell'ASPAL.

Risposta

Quanto indicato nella Proposta progettuale è da considerarsi vincolante, in quanto i beneficiari sono tenuti a realizzare le attività esattamente come indicato nella Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione. Tuttavia, il progetto non è da considerarsi del tutto rigido in fase esecutiva. Le attività devono essere realizzate in costante coordinamento con i competenti uffici dell'Assessorato, adottando soluzioni che siano adeguate alle esigenze degli utenti anche in accordo con la Governance dell'ASPAL. Eventuali variazioni che riguardino uno o più aspetti sostanziali delle attività o del gruppo di lavoro rispetto a quanto dettagliato nella proposta devono essere opportunamente motivate. Tali modifiche sostanziali sono ammesse solo previa autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

QUESITO N 5

In riferimento a quanto previsto dall'Avviso CONNETTI al suo articolo 7, intitolato "Caratteristiche e durata dei Progetti", e, in particolare, in riferimento alle Aree territoriali individuate a pagina 11, con la presente si richiede, al fine di meglio strutturare e pianificare lo svolgimento delle attività, l'individuazione dei CPI afferenti alle differenti Aree territoriali individuate in quanto non corrispondenti alla ripartizione territoriale adottata da parte dell'ASPAL

Risposta

La ripartizione territoriale con i CPI afferenti ad ognuna di esse è la seguente:

	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
1	CPI DI CAGLIARI
2	CPI DI QUARTU SANT'ELENA
3	CPI DI ASSEMINI (con sedi decentrate a PULA e TEULADA)
4	CPI DI MURAVERA
5	CPI DI ISILI
6	CPI DI SENORBÍ

	CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI
1	CPI DI SASSARI (con sede decentrata a PORTO TORRES)
2	CPI DI OZIERI (con sede decentrata a BONO)
3	CPI DI ALGHERO
4	CPI DI BONORVA
5	CPI DI CASTELSARDO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

	GALLURA NORD-EST SARDEGNA (OLBIA)
1	CPI DI OLBIA (con sede decentrata a PALAU)
2	CPI DI TEMPIO PAUSANIA

	NUORO-OGLIASTRA
1	CPI DI NUORO (con sedi decentrate a DORGALI e GAVOI)
2	CPI DI LANUSEI (con sede decentrata a TORTOLÍ)
3	CPI DI SINISCOLA (con sede decentrata a OROSEI)
4	CPI DI SORGONO (con sede decentrata ad ARITZO)
5	CPI DI MACOMER

	ORISTANO-MEDIO CAMPIDANO
1	CPI DI ORISTANO
2	CPI DI ALES
3	CPI DI CUGLIERI
4	CPI DI GHILARZA
5	CPI DI MOGORO
6	CPI DI TERRALBA
7	CPI DI BOSA
8	CPI DI SAN GAVINO MONREALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

9	CPI DI SANLURI
---	-----------------------

	SULCIS-IGLESIENTE
1	CPI DI CARBONIA
2	CPI DI IGLESIAS

QUESITO N 6

È possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", per la dimostrazione dei requisiti specifici di cui all'articolo 11 dell'Avviso pubblico? (aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico-culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti di origine straniera, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari nell'arco di 36 mesi, escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti).

Risposta

No. Il presente Avviso non disciplina un appalto pubblico regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023), ma prevede l'erogazione di una "Sovvenzione" a valere sulle risorse del PR Sardegna FSE+ 2021-2027. Infatti, nell'elenco dei riferimenti normativi nazionali e regionali dell'Avviso, il D.lgs 36/2023 non è in alcun modo menzionato. A ciò si aggiunga che l'Avviso norma in maniera esplicita e restrittiva le modalità con cui i soggetti devono possedere il requisito specifico dell'esperienza pregressa quinquennale. L'articolo 11 stabilisce tassativamente che tale requisito debba essere posseduto:

- dal consorzio stesso, nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative;
- per intero da ciascuno dei componenti il raggruppamento, nel caso di ATI o ATS;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

- per intero da ciascuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi ordinari.

La precisazione che il requisito debba essere posseduto "per intero" da ogni singolo componente del raggruppamento o consorziato esclude intrinsecamente la possibilità di frazionare, cumulare o prendere in prestito i requisiti da altri soggetti (siano essi partner interni al raggruppamento o soggetti terzi esterni mediante avalimento).

QUESITO N 7

Con riferimento all'art. 11 - "SOGGETTI PROPONENTI", e nello specifico ai requisiti posseduti dai componenti di costituende ATI – RTI o consorzi, con la presente, si richiede se sia contemplata la possibilità di accogliere le candidature (in qualità di partner) di Associazioni e/o Cooperative che operano sull'area territoriale di pertinenza ma senza esperienza certificata di almeno 365 giorni solari. Questa deroga potrebbe essere applicata laddove vi siano soglie minime di budget da gestire e/o la "garanzia" e il possesso dei requisiti sia fornita da parte almeno dei 2/3 del partenariato qualificato?

Risposta

NO. L'art. 11 "Soggetti proponenti" prevede espressamente che, alla data di presentazione della domanda, i soggetti partecipanti posseggano i seguenti requisiti specifici: "aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico-culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti di origine straniera, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari nell'arco di 36 mesi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti)". Al riguardo viene chiaramente indicato che "Tale requisito dovrà essere posseduto: nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal consorzio stesso; nel caso di ATI o ATS, per intero da ciascuno dei componenti il raggruppamento; nel caso di consorzi ordinari, per intero da ciascuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre".

QUESITO N 8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

Un soggetto che si occupa di accoglienza migranti dal 2016 in regime di convenzione con la Prefettura, all'interno della quale è contrattualmente previsto e garantito il servizio di mediazione linguistica e culturale, può ritenere tale esperienza valida ai fini del computo dei 365 giorni di servizi di mediazione richiesti dall'Art. 11 dell'Avviso? Inoltre, si chiede se sia computabile l'esperienza di gestione (durata 12 mesi) di uno sportello di supporto e orientamento migranti finanziato dalla Regione Sardegna che prevedeva il servizio di mediazione interculturale come attività prevalente.

Risposta

Sì. Per quanto concerne la prima parte del quesito, l'art. 11 "Soggetti proponenti" afferma chiaramente che all'atto della presentazione della domanda i soggetti partecipanti debbano possedere quali requisiti specifici "aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico-culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici a beneficio di utenti di origine straniera, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari nell'arco di 36 mesi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti)". Si precisa che l'esperienza maturata potrà essere considerata valida solo a condizione che il proponente sia in grado di documentare validamente che la specifica prestazione di "mediazione interculturale" sia stata effettivamente erogata dal proponente stesso. Si precisa, inoltre, che ai fini del requisito dei 365 giorni di attività (da maturare nell'arco di 36 mesi) si potrà tenere conto esclusivamente delle attività svolte nel periodo ricadente il quinquennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso. Le attività svolte prima del quinquennio non sono ritenute valide. Quanto alla seconda parte del quesito, l'esperienza di gestione descritta è computabile ai fini dei requisiti di durata richiesti in quanto il servizio di mediazione interculturale è espressamente previsto tra i requisiti specifici dell'Avviso.

QUESITO N 9

Con riferimento all'Avviso in oggetto, la scrivente Associazione di Promozione Sociale (APS) richiede un chiarimento interpretativo in merito ai requisiti specifici di partecipazione previsti all'Articolo 11, punto 11.2 (Requisiti specifici). Nello specifico, si chiede se il requisito dell'esecuzione di "servizi di mediazione interculturale o di mediazione linguistico-culturale, realizzati in collaborazione con amministrazioni o enti pubblici (...) della durata complessiva di almeno 365 giorni solari" possa ritenersi soddisfatto qualora l'attività sia stata prestata dai soci dell'APS a titolo volontaristico, ma regolarmente attestata dall'Amministrazione Pubblica presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10-01-00 - Direzione generale

10-01-08 - Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di Inclusione-S4

cui il servizio è stato svolto. Tale chiarimento è fondamentale per valutare la partecipazione dell'Associazione, sia in forma singola che in costituenda ATS, data la clausola che prevede il possesso di tale requisito per intero da parte di ciascuno dei componenti il raggruppamento.

Risposta

NO. L'art. 11 "Soggetti proponenti" indica espressamente quali requisiti specifici debbano obbligatoriamente essere posseduti da tutti i partecipanti alla data della domanda. I servizi citati nel quesito, regolarmente attestati dall'Amministrazione Pubblica e per i quali non rileva la natura volontaristica, se prestati da ciascun socio *uti singulus* non si trasferiscono in capo all'APS, dotata di personalità giuridica propria, che risulterebbe pertanto soggetto privo dei requisiti di esperienza richiesti dall'Avviso.